

LA DIMENSIONE TRASFORMATIVA DEL GIUDIZIO IN CARNELUTTI. TRA CERTEZZA DELL'ESISTENTE E POSSIBILITÀ DELL'INVENZIONE

NICOLA DIMITRI*

Abstract: il presente contributo ripercorre alcune delle principali riflessioni di Francesco Carnelutti sul concetto di giudizio e sulla funzione del processo, mettendone in luce la straordinaria forza teorica e sociale. Al centro dell'analisi si colloca la figura del giudice, chiamato a superare i propri limiti conoscitivi e le inclinazioni personali per decidere secondo giustizia. In questa prospettiva, il giudizio – e, ancor prima, la dinamica processuale – non si riduce alla mera applicazione della norma, ma si configura come fenomeno profondamente umano, in cui *lógos* e giustizia si intrecciano, tanto nel movimento processuale quanto nella dimensione performativa – e drammatica – del giudicare, manifestando la «potenza unitiva» del diritto.

Keywords: Carnelutti – Giudizio giuridico – *Lógos* – Dramma – Potere trasformativo

Abstract: this essay revisits some of Francesco Carnelutti's principal reflections on the concept of judgement and the function of the trial, highlighting their remarkable theoretical and social force. At the center of the analysis lies the figure of the judge, who is called to transcend personal inclinations and cognitive limitations in order to decide according to justice. From this perspective, judgment – and even more fundamentally, the procedural dynamic – is not reducible to the mere application of legal norms, but rather emerges as a profoundly human phenomenon, in which *lógos* and justice intertwine, both in the unfolding of the trial and in the performative – and dramatic – dimension of adjudication, thereby manifesting the law's «unifying power».

Keywords: Carnelutti – Legal judgment – *Lógos* – Drama – Transformative power

1. Introduzione

La produzione intellettuale di Carnelutti, accompagnata dal vasto e fecondo dibattito sviluppatosi intorno alla sua figura nel tempo, ha generato un *corpus* di opere e studi

* Nicola Dimitri, Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto GIUR-17/A, Università degli Studi di Messina.
Email: nicola.dimitri@unime.it

pressoché sterminato. Una circostanza che non sorprende: l'itinerario culturale e giuridico di Carnelutti costituisce infatti un universo scientifico articolato e complesso, capace di «spalancare finestre» non soltanto sulle questioni più tradizionali della riflessione giuridica, ma anche, potrebbe dirsi, sugli aspetti più intimi e intricati dell'esistenza umana¹.

Attraverso uno stile espressivo e rigoroso, ricco di riferimenti interdisciplinari, Carnelutti ha saputo esplorare con rara profondità le ossessioni, i dolori, le frustrazioni e, più in generale, le vicende – drammatiche o meno – che gravitano intorno al diritto e che, traguardando il giudizio e il processo, si riflettono sulla società nel suo complesso.

Tra i numerosi insegnamenti offerti dalla sua riflessione uno dei più preziosi risiede certamente nella proposta di osservare il diritto, finanche la disciplina processualistica, al di fuori degli steccati del rigido *dogmatismo*², così come del mero formalismo.

Nella produzione di Carnelutti si rintraccia, per certi versi in modo inedito, e talvolta in modo apparentemente non lineare, una sintesi tra il *formalismo* del normativismo ed il *sociologismo* del realismo giuridico³. Egli, infatti, non ha mai nettamente separato l'aspetto scientifico del diritto da quello umano, suggerendo – non senza evoluzioni di pensiero – di considerare il diritto una scienza viva e pulsante. Una scienza *fatta dagli uomini per gli uomini*, che quindi richiede di essere *ambientata* tanto nella positività della norma quanto nella realtà sociale, intrecciandosi alla dimensione morale, psicologica e soprattutto filosofica di quest'ultima⁴.

E invero, la proliferazione degli studi che, nel corso degli anni, hanno indagato e continuano a indagare le riflessioni carneluttiane, come dimostra l'iniziativa editoriale di

¹ Questo aspetto, ad esempio, è colto in modo particolarmente perspicace da Tracuzzi, il quale ha dedicato approfondite riflessioni al pensiero di Francesco Carnelutti. Si veda, in particolare, G. Tracuzzi, 2015; 2019; 2023.

² «Ogni giurista colto sa altresì che, del pari, la dogmatica giuridica si è illusa di trovare la fonte del diritto nello stesso diritto positivo. Così la dogmatica giuridica è degenerata in dogmatismo: una malattia della scienza analoga a ciò che l'idealismo è stato per la filosofia». F. Carnelutti, 1949, vol. 72, 1/2-3/4. «Questo vuol dire che la scienza del diritto, come ogni altra scienza, del resto, deve proseguire oltre i limiti della propria materia e del proprio oggetto. Ne dovrebbe venir fuori una scienza, che da un lato eccede i limiti di ogni scienza particolare e perciò è generale; dall'altro, risulta dal concorso delle scienze particolari e perciò è comune tra di esse: non una scienza in sé, ma il risultato di una collaborazione fra tutti gli scienziati. È un vero e proprio *demanio scientifico* in quanto appartiene a tutte le scienze, nessuna delle quali potrebbe vivere senza di esso: e si dovrebbe chiamare "teoria generale della realtà"». F. Carnelutti, 1961a, 22-23.

³ F. Viola, 1967, 31 ss. «Per il C. invece la verità di una norma giuridica consiste nella sua verificabilità, cioè nella sua corrispondenza al fatto sociale. Ed è per questo che la logica del diritto trova – al dire di C. – il suo limite nel diritto in quanto vita. [...] Intenzione di C. sarebbe quella di unire in una sintesi produttiva il formalismo del normativismo ed il sociologismo del realismo giuridico».

⁴ «Poiché il diritto è certamente alcunché di spirituale, la sua scienza prima di ogni altra respira filosofia, il che spiega come e perché s'insegna filosofia del diritto e non filosofia della fisica o della medicina: la ragione di tale insegnamento non consiste nella possibilità di separare il diritto, come oggetto di investigazione filosofica, dal resto della realtà, bensì nella necessità di ambientare il diritto, prima e più che qualsiasi altro aspetto della vita, nel quadro della filosofia». F. Carnelutti, 1949, vol. 72, 1/2-3/4. E ancora: «Difatti, e prima di tutto, solo la filosofia può far comprendere ai giuristi la limitazione del diritto, preservandoli da quella esagerazione del suo valore, che è una delle malattie più comuni del nostro ceto», F. Carnelutti, 1923, 184.

questa Rivista, costituisce una testimonianza eloquente di quanto il suo apparato teorico e concettuale sia ancora oggi vitale.

A sessant'anni dalla scomparsa, il lascito intellettuale di Carnelutti rappresenta una radice ancora generativa anche per la riflessione critica contemporanea. Una radice che continua a «crescere» nello sguardo di chi con essa si confronta per la prima volta, o di chi nel tempo vi ritorna, con rinnovato interesse e maggiore maturità critica.

Tuttavia, il confronto con tale ricchezza intellettuale, giuridica e culturale, comporta inevitabilmente dei rischi, delle difficoltà. L'opera di Carnelutti si configura, infatti, tanto come una fonte inesauribile di idee e suggestioni, quanto come un labirinto in cui è facile smarrirsi, incorrere in fraintendimenti o scivolamenti fuorvianti.

Ebbene, tenendo a mente questi rischi e difficoltà, l'intento del presente contributo è quello di riflettere attorno ad alcune delle riflessioni rese da Carnelutti sul concetto di *giudizio*, per poi muovere, a partire da esse, verso una considerazione più circoscritta del giudizio giuridico, con particolare riferimento alla *decisione giudiziale* e al ruolo del giudice.

Al contempo, proprio per non incorrere nei rischi di riduzione concettuale sopra accennati – in quei fraintendimenti interpretativi che rischiano di semplificare e impoverire la complessità del pensiero carneluttiano – è sin da subito opportuno specificare come, nella prospettiva teorica di Carnelutti, il giudizio non si esaurisca nella mera decisione giudiziale, né è *limitato* al solo ambito del diritto processuale. Il giudizio, al contrario, costituisce, in senso più ampio, un *atto del pensiero*: un'operazione capace di connettere la certezza dell'esistente con la possibilità dell'invenzione⁵.

Per Carnelutti, il giudizio è anche lo strumento – come osserva con puntuale lucidità Tracuzzi – che consente di interrogarsi sul *perché una cosa è*⁶, rendendo visibile non solo la presenza attuale dell'*esistente*, ma anche la sua provvisorietà, le sue possibilità latenti e le sue alternative concrete: con evidenti risvolti sul piano del fenomeno giuridico, ove il giudizio si rivela un luogo di tensione tra astrattezza e concretezza, tra dubbio e certezza, operando tanto nella configurazione del diritto sostanziale quanto nella sua attuazione pratica e concreta. «Con il tramite del giudizio» osserva non a caso Tracuzzi «il diritto – nel campo dell'*astrattezza* – nasce con la legge e cresce con l'eccezione, mentre – nel campo della concretezza – *ri-nasce* con l'iter formativo della sentenza e *ri-cresce* con lo strumento delle impugnazioni. Astrattezza e concretezza – come diritto e processo – sono due *uguali*, proprio perché *diversi*»⁷.

In questo senso, nella consapevolezza della natura prismatica – e dunque non riducibile a una sola dimensione concettuale – del giudizio, seguendo la via della *pars pro toto* – che, nell'economia del presente saggio, si configura come una strategia necessaria per orientarsi nella fitta *cadre* culturale e intellettuale di Carnelutti – il contributo

⁵ Il giudizio è, pertanto, cellula del pensiero, con cui si «proietta nel finito l'infinito». F. Carnelutti, 1959, 212.

⁶ G. Tracuzzi, 2023, 79.

⁷ Ivi, 80.

concentra l'attenzione sul giudizio giuridico e, in particolare, sullo specifico ufficio del giudice, chiamato a confrontarsi con l'operazione intrinsecamente *drammatica* del giudicare.

In effetti, oltre alle sue più note opere e lavori, in diversi saggi Carnelutti ha dedicato particolare attenzione al valore ermeneutico della questione del giudizio, e da questo ha tratto una riflessione profonda sulla dimensione *drammatica* del giudizio giuridico. Come confermato da alcuni recenti contributi che, tra le altre cose, ne hanno ripreso la riflessione, rimettendo al centro del dibattito giusfilosofico italiano (e non solo⁸) la rilevanza delle intuizioni rese dal giurista friulano attorno alla «drammaticità» insita nell'atto di giudicare.

Come si cercherà di evidenziare nelle pagine che seguono, una caratteristica peculiare del pensiero carneluttiano, probabilmente, risiede nella capacità di cogliere e restituire con straordinaria chiarezza la dimensione sociale e *drammaticamente* umana del diritto, il quale, attraverso il *processo*, e nel separato momento del *giudizio*, diviene anzitutto strumento di *conoscenza* dell'uomo e della realtà⁹.

Già nella prima edizione della *Teoria generale del diritto* del 1940, Carnelutti promuove una riflessione – che verrà poi successivamente rielaborata – che ambisce a fondare la conoscenza del diritto su una più ampia «teoria generale della realtà»¹⁰. Il tentativo di Carnelutti, in questo senso, non è tanto quello di assorbire il diritto entro una teoria della realtà, quanto di ancorare l'analisi giuridica a un orizzonte conoscitivo più ampio, ritenuto necessario per comprenderne appieno il senso e la funzione. Per Carnelutti, infatti, il mondo del diritto, pur restando ancorato a una propria specificità scientifica, si apre a una dimensione teorica più vasta, nella quale si tenta di superare i limiti interni della scienza giuridica per interrogarsi sul senso ultimo dell'ordinamento e dell'esperienza umana¹¹. Non a caso, egli scrive: «l'ordinamento dei concetti, che forma il sistema, non serve ad altro che a cercare la realtà del diritto più in là degli articoli della legge»¹².

⁸ Il riferimento, in particolare, è a *Il dramma del giudizio*, di A. Lo Giudice, 2023, il quale riprende, tra le altre cose, alcune cruciali questioni di Carnelutti, problematizzandole in modo originale. Questo lavoro, inoltre, recentemente tradotto e pubblicato in lingua spagnola testimonia la riproposizione di questi rilevanti temi, anche di matrice carneluttiana, nel più ampio dibattito internazionale. Si veda A. Lo Giudice, 2025.

⁹ «Conoscere l'uomo è, anche per il giurista, dunque, il problema dei problemi». La scienza giuridica, avviluppata entro le maglie strette del dogmatismo, «mentre ha collocato l'uomo al giusto posto nel quadro del diritto, non gli riuscì di fare altrettanto nel quadro della realtà». F. Carnelutti, 1944-1946, col. 69, 1/2-15/16.

¹⁰ Questa riflessione verrà successivamente corretta in alcune sue fragilità dallo stesso Carnelutti nell'opera *Introduzione allo studio del diritto* del 1943. Si veda: F. Carnelutti, 1940; F. Carnelutti, 1943a; F. Carnelutti, 1961a, 23-24.

¹¹ Una precisazione metodologica rilevante viene proposta da Carnelutti nella *Introduzione* alla terza edizione della *Teoria generale del diritto* del 1951, dove l'autore risponde alle critiche di Norberto Bobbio e chiarisce ulteriormente la funzione della «teoria generale della realtà» come premessa conoscitiva, più che come parte integrante, della costruzione sistematica del diritto. A queste precisazioni, rese da Carnelutti nel 1951, replicherà ancora brevemente Bobbio nel 1955. Si veda F. Carnelutti, 1951a; N. Bobbio, 1955.

¹² F. Carnelutti, 1949, vol. 72.

Ebbene, a partire dalla fertile intersezione, potrebbe dirsi, tra «diritto e vita» (che Carnelutti individuava nei nessi che corrono tra «norma e società» e tra «processo e comunità»), prende avvio questo contributo, che intende proporre un'analisi filosofico-giuridica attorno alla natura intrinsecamente drammatica e trasformativa del giudizio giuridico e del processo, focalizzando l'attenzione sul ruolo del giudice.

2. Il «farsi» della giustizia passa sotto il segno del dramma

Giudicare, insegna Carnelutti, è un'operazione al tempo stesso paradossale e drammatica.

Paradossale, perché, come egli sottolinea, «non possiamo agire senza giudicare, ma [al contempo] non sappiamo giudicare»¹³. *Drammatica* perché estremamente complessa. Carica di tensioni che, sotto la pressione congiunta delle aspettative (talvolta irrazionali) delle parti e (razionali) della «norma», si scaricano sulla figura del giudice. Attraversando la sfera più intima e personale del suo essere.

Il magistrato pur non conoscendo direttamente i fatti (non avendoli né veduti né vissuti) è chiamato a «dare» ad essi una «conseguenza»: è chiamato a dare un «futuro» ad un passato ormai «consumato»; a quel passato di cui nelle aule del tribunale si discute¹⁴.

Egli deve decidere su ciò che è accaduto assumendo una postura razionale, neutra, imparziale. Una postura che si traduce in equidistanza rigorosa nei confronti delle parti (delle loro soggettive esperienze di verità), e in ferrea indipendenza dai propri inalienabili (e umani) pregiudizi¹⁵.

Osserva Carnelutti: affidare a un essere umano, seppure nella specifica veste di magistrato, il compito di formulare una decisione che si assume *super partes* integra gli estremi di un paradosso, con risvolti di «dramma».

Più in particolare, chiedere al giudice, che pure è un essere umano tanto quanto gli altri «con la sua famiglia, i suoi affetti, i suoi affari, i suoi bisogni, le sue simpatie, le sue

¹³ F. Carnelutti, 1954, 16.

¹⁴ F. Carnelutti, 1951b, 201.

¹⁵ F. Carnelutti, 1954, 45: «il giudice, da principio, si trova davanti a un'ipotesi; egli non sa come sono andate realmente le cose; se lo sapesse, se fosse stato presente ai fatti, sui quali deve giudicare, non sarebbe un giudice ma un testimone; gli si chiede, appunto, di convertire l'ipotesi in tesi acquistando la *certezza* che un fatto c'è stato, o non c'è stato, ossia *accertando* il fatto medesimo». E ancora Carnelutti, Ivi, 52: «le prove dovrebbero essere come dei fari che illuminano il suo cammino nel buio del passato; ma spesso quel cammino rimane in ombra o almeno in penombra. Che fare, in questi casi? Giudicare bisogna». Infine, Ivi, 54: «dopo aver risalito il corso del tempo, frugando nel passato, il giudice deve volgersi al futuro; dopo aver stabilito ciò che è stato, deve stabilire ciò che sarà». Cfr. anche F. Carnelutti, 1951b, 202: «Quando il giudice cerca il reato e la pena, il suo è veramente lo sforzo per trovare il passato d'un futuro e il futuro d'un passato e pertanto ciò ch'egli fa è un salto nel buio, e le prove che ha raccolto somigliano al trampolino, che serve per saltare, e codesto trampolino è il presente, enigmatico *medium* tra il passato e il futuro».

antipatie» di formulare un giudizio imparziale e terzo, nonché indipendente, coincide con un compito «sovra-umano». E tuttavia, in un certo ambito spaziale (il tribunale), e in un certo segmento temporale (il tempo del processo), il giudice – che pure è «un uomo come gli altri» – «per adempiere al suo dovere» deve «saper distaccarsi» dalle proprie *umane* inclinazioni.

Deve prendere le distanze da quelle inclinazioni che *naturalmente* lo portano, nella vita quotidiana, fuori dalla professione, a essere parziale, limitato, debole.

Ma come è possibile, si interrogava Carnelutti, che un essere umano sia in grado di colmare i propri limiti (l'ontologico scarto tra intelletto e volontà che contraddistingue ogni individuo¹⁶), e sia al contempo capace di prendere le distanze dai propri pregiudizi, dalle proprie idiosincrasie, per «vedere fino in fondo»¹⁷ ai fatti, e dunque decidere secondo giustizia?

Consapevole dell'impossibilità di rispondere in modo compiuto a questi interrogativi, aggiungeva poi Carnelutti: «Chiedersi come si fa a giudicare» vuol dire, in effetti, accostarsi «al meno solubile dei problemi»¹⁸.

E invero, già da quanto brevemente accennato, si comprende presto che l'atto del giudicare, nelle lenti di Carnelutti, presentandosi come ontologicamente ed epistemologicamente paradossale (per poter decidere secondo giustizia il giudice, che pure è un essere umano, «deve essere più di un uomo»¹⁹), dà abbrivio a una condizione, per così dire, *drammatica*.

Affinché il giudice possa riuscire ad adempiere ad un compito «più che umano», affinché possa de-cidere e dare *unicuique suum*²⁰, egli deve sopportare una *duplice sofferenza*. Non a caso Carnelutti definiva il magistrato il «Cireneo del diritto»²¹.

Da un lato, il magistrato dovrà confrontarsi (senza soggettivarlo) con il dolore delle parti, con la pena o la frustrazione che viene esposta e manifestata nel corso del processo. Dall'altro, mentre ascolta, valuta, raccoglie prove, dovrà cimentarsi in continui esercizi di auto-trascendimento, che lo porteranno a sacrificare le proprie pulsioni sull'altare della razionalità della legge.

«Ma quanti elementi di conoscenza l'intelletto deve mettere a disposizione» del giudice per consentirgli di «prendere posizione, di giudicare»? E ancora: «Quando ci si

¹⁶ Il paradigma del «giudizio» è da tempo al centro delle riflessioni di Lo Giudice, il quale si è occupato del tema sotto diversi aspetti e in numerosi contributi. *Ex multis*: cfr. A. Lo Giudice, 2019, 249-272. A. Lo Giudice, n. 1/2019; A. Lo Giudice, 4/2024.

¹⁷ F. Carnelutti, 1954, 119: «per giudicare», come ha osservato Carnelutti, «bisogna vedere fino in fondo», ma il magistrato come tutti gli esseri umani «non vede una spanna di là dal naso». Proprio per questo egli è «condannato» a confrontarsi con un compito che esorbita dalle proprie capacità.

¹⁸ Ivi, 30.

¹⁹ Ivi, 118.

²⁰ Il giudice deve soppesare i fatti nella loro peculiarità e singolarità e deve valutarli in un quadro più ampio, in modo equilibrato, ragionevole, proporzionato, sì da riuscire a riconoscere a ciascuno il suo. Osserva Pastore in commento del pensiero di Carnelutti. Si veda B. Pastore, 2023, 448.

²¹ F. Carnelutti, 1958, 130; F. Carnelutti, 1961b, 8,31,37,49,55,73.

ferma con la cognizione per passare al giudizio?» (osserva acutamente Lo Giudice, in contrappunto alle idee di Carnelutti²²).

Questi interrogativi, che hanno profondamente alimentato la riflessione carneluttiana, non rimangono sospesi nel vuoto. Piuttosto, si condensano e si precisano come indizi di una difficoltà epistemologica che attraversa ogni esercizio giurisdizionale: quella difficoltà, cioè, che si incontra quando si cerca di trasformare una conoscenza inevitabilmente parziale in una decisione che aspira a essere imparziale e giusta.

Nel pensiero di Carnelutti, il giudizio è pertanto una pratica di trasformazione: un atto che si compie proprio a partire dai limiti del sapere (del giudice), e si realizza nel punto di soglia tra ciò che egli conosce e ciò che deve conoscere. In una tensione costante tra le capacità ontologicamente limitate dell'intelletto e le aspirazioni più ampie della volontà.

Per pacificare la discordia, per imprigionare il conflitto nelle maglie della legge ed evitare che esso divampi e dilaghi²³ – per usare ancora le parole di Carnelutti – il giudice dovrà mostrarsi capace di immergersi nella lite senza da essa lasciarsi travolgere. Dovrà ascoltare le parti senza identificarsi con queste. Dovrà poi confrontarsi con fatti aberranti o circostanze che egli personalmente non condivide (o persino non comprende), senza perdersi nelle trame delle proprie antipatie o fascinazioni, delle proprie predilezioni o pulsioni. Infine, dovrà comprendere quando, come, e in che misura, il percorso di cognizione volto a determinare il corretto inquadramento giuridico del fatto possa dirsi concluso.

È in questo senso che si manifesta la condizione paradossale e drammatica sottesa all'atto di giudicare. È un gioco di pesi e contrappesi, di limiti e tensioni, di spinte trasformative e resistenze interiori, che si svolge sul fragile crinale tra l'asserita verità processuale e il dovere di giustizia.

Pur consapevole che nessun essere umano possiede la capacità di trascendere continuamente le proprie idiosincrasie, né di colmare interamente i propri limiti cognitivi, né tantomeno di proclamarsi esaustivamente «edotto» su una certa questione, il giudice è chiamato a farlo. *Deve* farlo.

Deve affacciarsi sul baratro dei propri limiti e delle proprie passioni per prenderne poi le distanze e, conseguentemente, pronunciare ciò che è giusto.

Tuttavia, come insegnava Carnelutti, è proprio questa paradossale e drammatica connotazione del giudizio a rendere possibile il *farsi* della giustizia.

È infatti attraverso la consapevolezza di dover essere «indulgente con il reo»²⁴ e al contempo «severo con sé medesimo»; e ancora: di «non risparmiare fatica pur di

²² A. Lo Giudice, 2023, 80.

²³ F. Carnelutti, 1954, 11: «i cuori degli uomini si uniscono o si dividono; la concordia o la discordia sono il germe della pace o della guerra. Il processo, dopo tutto, è il surrogato della guerra, un modo per addomesticarla».

²⁴ F. Carnelutti, 1947, 114: «Fino a che in luogo dell'inimicizia, l'amicizia non sarà lo stato d'animo del giudice verso il reo, niuna speranza di giustizia potrà essere adempiuta».

conoscere il vero» e al contempo di «riconoscere in sé null'altro che un uomo con tutto il suo peso di debolezze, di errori e di peccati»²⁵, che il giudice può assumere una postura intellettuale virtuosa. Financo dotata di un'aristotelica *phronesis*, una *saggezza pratica*²⁶ con cui rappresentare i fatti – non nel senso di *semplicemente* attualizzarli, ma, come scrive Carnelutti, nel senso di far diventare presente «qualcosa che è assente o perché è passato o perché è futuro»²⁷ – e *insinuarsi* in essi offrendo alle parti la risposta della legge²⁸.

La *drammatica* operazione di giudicare si colloca così in una dimensione temporale peculiare, nella quale il *presente* non è concepito come un semplice *punto intermedio* tra passato e futuro, ma come un momento denso e generativo, in cui, attraverso l'intervento del giudice, avviene un vero e proprio *transito* ontologico e interpretativo. È infatti nel *presente* che il passato, su cui il giudice è chiamato a giudicare, si consegna ad una nuova presa sul reale, ed è sempre nel *presente* che ciò che ancora non è accaduto – il possibile – si proietta verso la sua realizzazione. Per questo, scrive Carnelutti, il presente – in quanto non più futuro e non ancora passato – può essere inteso come qualcosa di *fuori dal tempo*: un luogo di *transito* e di *trasformazione*, in cui si compie il «convertirsi del possibile in esistente»²⁹.

Il giudice, rappresentando i fatti, non si limita a richiamarli (presentarli) o attualizzarli (*farli presenti*), ma li fa *transitare* nel processo conferendo loro forma, senso e valore giuridico. È proprio in questa dialettica tra ciò che è stato, ciò che potrebbe essere e ciò che viene ricollocato nel presente che si iscrive la costruzione drammatica del giudizio giuridico. Una costruzione che conduce, induce o perfino obbliga il giudice a elaborare un ragionamento giuridico – e conseguentemente un giudizio – razionale, stratificato e a trama storica. Un ragionamento che tenga conto della classificazione dei *fatti secundum legem*³⁰, ma anche della loro collocazione nel contesto sociale. Un ragionamento e un giudizio che non siano l'esito di un mero esercizio sillogistico³¹, ma piuttosto la

²⁵ F. Carnelutti, 1944-1946, cit.

²⁶ A. Amaya Navarro, 2022, 9-32; vd. anche C. Michelon, 2010.

²⁷ F. Carnelutti, 1963, 7.

²⁸ F. Carnelutti, 1955, 11: «Il presente, quel presente del quale tien conto la grammatica se non la filosofia, è l'esperienza dell'eternità. Rappresentare, far presente, vuol dire scoprire sotto le apparenze fuggevoli ciò che rimane, e così vedere di là; vedere più oltre, intravedere cioè, veder dentro quelle apparenze».

²⁹ F. Carnelutti, 1959, 202.

³⁰ «La giurisprudenza, però, non può essere solo banche dati e numeri, ma è ragionamento a trama storica che sconta il quadro dei fatti nei quali una vicenda, anche ripetuta nel tempo, si colloca; è analisi argomentativa dei fatti e classificazione di essi *secundum legem*, cui seguono le ragioni della decisione nel rispetto del principio di trasparenza», così V. Ferrari, 2016.

³¹ All'insufficienza del modello sillogistico Lo Giudice dedica un capitolo, denominato *Dal sillogismo alla pretesa di giustizia*. A. Lo Giudice, 2023, 87 ss. Calamandrei ha pure argomentato sull'insufficienza del metodo del sillogismo, affermando: «Ridurre la funzione del giudice a un puro sillogizzare vuol dire impoverirla, inaridirla, disseccarla», P. Calamandrei, 1954, 63. La posizione di Carnelutti sul sillogismo non è distante dalla lettura di Calamandrei. Calamandrei non considerava «errata» l'operazione sillogistica, ma la considerava quantomeno parziale. Così anche Carnelutti. Ad avviso di quest'ultimo, «non si tratta di sostituirla ma di integrarla». Il sillogismo è infatti nella sua visione già ricompreso nella più ampia attività di giudicare, la quale a sua volta coincide con l'attività stessa del pensiero umano. «In quanto al giudicare si

conseguenza, se del caso, anche di una «razionale improvvisazione» – capace di tenere insieme il peso del passato, l'apertura al futuro e la responsabilità della convergenza di entrambi nel *luogo attivo* del presente.

«Tra la scoperta del fatto e la scoperta della legge» osservava Carnelutti «occorre un ponte, il quale altro non è che l'intuizione della giustizia, suggerita dalla coscienza o dal buon senso, che dir si voglia»³². «Quando ha scorticato fino all'osso la fattispecie», quando «ha ricostruito il fatto fino a vederlo vivo» il giudice «si trova davanti non alla soluzione del dramma, ma alla sua stretta», perché è in quel momento che è chiamato a decidere³³; dunque, è in quel momento che è chiamato a dimostrare, anzitutto a se stesso, di possedere «sensibilità morale necessariamente superiore a quelli che ne sono giudicati»³⁴, che gli consentono di giudicare anche quando giudicare è difficile, complesso, ostico. Anche quando, parafrasando Moravia: «non è possibile distinguere non soltanto la verità dalla falsità ma anche la verità della falsità [...] dalla verità della verità»³⁵. Non a caso, nella parte conclusiva di *Come si fa un processo*, Carnelutti richiama esplicitamente il monito evangelico: *nolite iudicare*³⁶. Perfino quando non è possibile stabilire con certezza un fatto, il giudice dovrà comunque giudicare. Egli non può dire *non liquet*³⁷. Da un lato, il bisogno di giustizia deve essere sempre, in ogni caso, soddisfatto; dall'altro, la giustizia non può confessare la propria impotenza.

Tra il dovere giuridico di decidere e la consapevolezza di non poter mai giungere a un giudizio perfetto il giudice dovrà comunque pronunciarsi: «Il giudice ha in mano la bilancia ed anche la spada», osserva Carnelutti. E se «la bilancia non basta a persuadere, la spada serve a costringere»³⁸.

3. La forza unitiva e trasformativa del giudizio e del processo

Fin dall'Orestea il meccanismo che affida al diritto e alla figura del giudice la disciplina del conflitto e la sua risoluzione, ha permesso di scandire secondo tappe certe (e nel segno del *dramma*) le fasi del litigio, disinnescando la dinamica (invece *tragica*) della vendetta – che non conosce tempo, né regole certe, né limiti riconoscibili, e si alimenta di cieca reciprocità.

assegni un significato comprensivo di tutta l'attività del pensiero, pure il sillogismo, che se non a scoprire serve a collaudare la scoperta, vi è compreso». Così F. Carnelutti, 1951b, 203. Sul sillogismo giuridico quale giustificazione interna della decisione giudiziale, si veda J. Wroblewski, con le osservazioni in margine di P. Comanducci, 1989, 277.

³² F. Carnelutti, 1953, 255-256.

³³ F. Carnelutti, 1940, 401.

³⁴ F. Carnelutti, 1945, 30.

³⁵ A. Moravia, 1934, 213.

³⁶ F. Carnelutti, 1954, 119.

³⁷ Ivi, 119.

³⁸ Ivi, 44.

A partire dall'Oresteia, come insegna Lo Giudice, vi è perciò un luogo, dapprima l'Areopago, poi il tribunale, in cui un essere umano, un giudice, è chiamato ad addomesticare, nelle trame del processo, il codice della violenza. Egli *disloca* su di sé gli effetti del conflitto materiale delle parti, per restituire attraverso il codice del *Lógos*, una misura giusta, un ordine giusto (*Dike*) alla logica invece «disordinata» dell'istintualità³⁹.

Il ragionamento del giudice, la sua motivazione, incorporata nel codice del *Lógos*, promuove, infatti, osserva ancora Lo Giudice, *trasformazioni* interne.

Mediante il *Lógos*, *Bia* «diventa» *Kratos*. Il codice discorsivo e razionale del giudizio segna una rottura con la violenza ferina. La decisione del giudice sostituisce alla forza sregolata la forza regolata, e restituisce, o meglio, consegna, attraverso un potere legittimo, prima tra le parti e poi nell'*oikos*, una rinnovata idea di ordine⁴⁰.

Ebbene, dare una *misura* giusta al conflitto, dislocare su di sé, e dunque assorbire, e ancora scomporre, gli «urti» materiali della controversia, restituire una nuova prospettiva di equilibrio, è operazione complessa. Operazione che si classifica sotto il segno del *dramma*, come si diceva poco sopra, perché chi è investito del compito di *decidere* non solo deve fare i conti con la violenza (con una violenza o un'ingiustizia che non ha neppure veduto) ma anche con i propri limiti. Con le proprie umane debolezze, le proprie compiacenze, che come «specchi ustori» finiscono per riflettere, nel proprio essere (nel sé del giudice) i circuiti dell'immedesimazione, della repulsione, dell'intolleranza, dell'interesse.

Tuttavia, per quanto drammatica sia questa operazione, si diceva, tutto questo a un certo punto il giudice deve saper superare.

La sua parola, sintetizzata nel codice del *Lógos*, traghetta il senso di giustizia e promuove in modo *performativo* un nuovo «accordo» di convivenza tra le parti in conflitto, e attraverso le parti nella società.

Nella *parola* del giudice, nella sua decisione, dotata di forza performativa, *vive* la *potenza unitiva* del diritto. Vale a dire una potenza che, come affermava Carnelutti, riesce a «trasformare la materia», e così a *unire* ciò che prima era diviso, e a risolvere ciò che prima era irrisolvibile.

Il diritto, osservava Carnelutti, «è il mistero della parola che si fa carne». Il diritto, con la parola «riesce a trasformare la materia». Esso è perciò «il fenomeno che meglio di ogni altro scopre così la potenza causale della parola»⁴¹, e attraverso il *Lógos*, incarnato nella sagoma del giudice, ricompone le fratture della vendetta in un nuovo equilibrio. Sublimato nella *Dike*: la giustizia.

³⁹ A. Lo Giudice, 2023, 65 ss.

⁴⁰ Sottolineava, sul punto, Bobbio l'ostilità è del diritto la sua matrice fondativa mentre la prospettiva di limitare la violenza, senza invero mai espellerla del tutto, è la sua vocazione. N. Bobbio, 1979, 110-111. La letteratura che prende in esame il rapporto tra diritto e violenza è certamente sterminata. Per un'analisi sistematica, capace di rivelare le interconnessioni «genealogiche» che intercorrono tra diritto e violenza, si rimanda, *ex multis*, C. Menke, 2022.

⁴¹ F. Carnelutti, 1962, 325-327. In particolare, 325. «Quando, dunque, esiste l'accordo, quale è la potenza unitiva, se non quella della parola? Pertanto, proprio nel diritto si celebra il valore della parola».

«Basta, dunque, la parola per trasformare il mondo?» Basta la parola «per addomesticare la violenza, per restituire ordine, superare l'ingiustizia?» Se la parola non bastasse, continuava poi Carnelutti «non servirebbe a nulla il diritto»⁴².

Chiarito, dunque, in che termini la *parola* pronunciata dal giudice dia ordine e misura al conflitto, pacificandolo nell'ottica della giustizia, e posta l'attenzione sulla dimensione paradossale e drammatica del giudizio giuridico, è ora la volta di comprendere come, nel pensiero di Carnelutti, la dinamica trasformativa insita nel giudizio e nel processo si collochi rispetto alla *funzione* e alla *natura* del diritto.

E dunque: che rapporto intercorre tra *giudizio* e *processo* rispetto al *diritto*? Meglio: come si qualificano *giudizio* e *processo* rispetto al *diritto*?

Per quanto Carnelutti abbia più volte sottoposto a mutamento le sue idee⁴³, in particolare in relazione alla *funzione* e alla *natura* del diritto, al suo statuto di *scienza* e alla sua «autonomia», nella filigrana del suo pensiero sembra rimanere costante l'idea che il diritto coincida «con la vita» e che, in questo senso, il momento più «vitale» del diritto si raggiungerebbe nel processo, e dappresso, nel giudizio⁴⁴.

In *Al di là del diritto*, pubblicato nel 1947, ad esempio, egli dice chiaramente: «il giudizio è l'atto fondamentale del diritto»⁴⁵. Ma non è tutto. L'idea che il giudizio e il processo, rispetto al diritto, si collochino in una posizione «apicale», si ritrova in altri e numerosi saggi.

Nel tanto breve quanto intenso *Matematica e diritto*, del 1951, Carnelutti a chiare lettere osserva che è nel processo che «culmina la vita del diritto»⁴⁶. E prima ancora, nel 1949, in una lettura per certi versi retrospettiva della sua stessa opera, osserva: «uno dei risultati, che mi sembrano più importanti, dei miei studi, in linea generale, sta appunto nello spostare dalla legge al giudizio il centro di gravità del diritto»⁴⁷.

Il processo rappresenterebbe perciò il *mezzo* più efficace per raggiungere, con il giudizio (giudizio e processo sono distinti) il *fine* ultimo del diritto, che – secondo un approccio giusnaturalistico non insensibile al positivismo – coinciderebbe con la *giustizia*⁴⁸.

⁴² F. Carnelutti, 1962, 326.

⁴³ F. Carnelutti, 1947, 108: «senza dubbio, il [mio] cammino s'è svolto per lungo tempo nel settore della dogmatica. Sarebbe un'ipocrisia se non riconoscessi in me stesso un infaticabile costruttore di concetti». Tuttavia «a un certo punto ho sentito» esaurire «il mio interesse per la dogmatica».

⁴⁴ Lezione tratta dall'«Archivo privado» del Dr. Eduardo J. Couture, Diritto e Processo - La lezione uruguaiana di Carnelutti risalente al 1946 e destinata agli studenti dell'Università di Montevideo: sul punto, Carnelutti: «il diritto è la realtà della vita considerato in un certo aspetto: vi ho detto, quando pensate al diritto pensate ai legislatori che formano le leggi, ai giudici che formano le sentenze, ai negozianti che formano i contratti, ai moribondi che formano i testamenti e via dicendo».

⁴⁵ F. Carnelutti, 1947, 108, 113.

⁴⁶ F. Carnelutti, 1951b, 201-212.

⁴⁷ F. Carnelutti, 1949, 57 e F. Carnelutti, 1961, 143. F. Viola, 1967, 47.

⁴⁸ Il C. è sempre stato un giusnaturalista, come anche non è mai stato insensibile al giuspositivismo. Carnelutti, 1939, 144-150. Egli dapprima positivista convinto nel corso del tempo si è convertito. «Il diritto naturale è quel tanto che del principio etico, soprannaturale ed infinito, si rivela alla coscienza dell'uomo» F. Carnelutti, 1953, 81-82.

In Carnelutti è infatti la giustizia che guida verso la legge, non la legge che guida verso la giustizia⁴⁹.

Nella visione di Carnelutti, in effetti, «il diritto esiste» e dunque «una norma o, comunque, un comando giuridico, si forma» affinché «qualcosa che è possibile si muti»⁵⁰, realizzando infine ciò che è giusto.

Qualcosa che è possibile si muti, dunque.

Il processo, e insieme ad esso il giudizio (la dimensione paradossale e drammatica che ne contraddistingue la cifra), permettono a qualcosa che è stato in un certo modo, di *mutare*, dunque di reificarsi nella sua alternativa *possibile*, nella sua *giusta alternativa*. Il processo e poi il giudizio, infatti, trasformano e informano l'ingiusto nel suo contrario. E così ancora trasformano il dubbio nella certezza, l'incertezza nella stabilità.

Tuttavia, la certezza verso cui il giudizio sembra condurre, così come la stabilità a cui esso tende, nella visione di Carnelutti sono tutto fuorché definitive o assolute. Certezza e stabilità, ognuna a suo modo, rappresentano piuttosto un'esigenza funzionale del diritto: necessarie alla decisione, ma mai in grado di eliminare del tutto il dubbio, che resta ontologicamente iscritto nella fragilità umana, nonché nella finitudine che contraddistingue la figura del giudice, chiamato – quale essere umano – a compiere un'operazione drammatica (in quanto «più che umana»): giudicare.

A conferma del fatto che, nelle lenti di Carnelutti, il giudizio non fa rima con certezza, né tantomeno con una verità indubitabile, lo stesso autore scrive: «la verità è Dio; la certezza è la fede in Dio»⁵¹. Il giudizio, in altre parole, non estingue il dubbio, ma lo riduce, tenta di governarlo, di contenerlo entro un quadro di razionalità operativa, pur continuando a necessitare di un *costante collaudo*.

Sul punto, risultano particolarmente acute le parole di Tracuzzi, secondo cui l'esperienza giuridica è, per sua stessa natura, un esercizio segnato dall'«incompiutezza». «Attraverso la feconda mediazione del *giudizio* [...] si tenta» – appunto, Tracuzzi insiste: *solo si tenta* – «di riportare in asse i disallineamenti»⁵² fisiologici dell'esistenza, senza che ciò implichi una garanzia di giustizia piena, né una risoluzione definitiva dell'ingiustizia o della prepotenza. Piuttosto, continua Tracuzzi, con un puntuale e implicito richiamo al pensiero carneluttiano, è «attraverso gli inesauriti intrecci tra intelletto e ragione» che il giudizio consente «di tenere, realisticamente, i piedi ben saldi sulla *terra*, ma con lo sguardo, sempre curioso, rivolto al *cielo*»⁵³.

È proprio entro questa tensione – nell'inevitabile scarto tra la pretesa di giustizia e la sua realizzazione concreta – che, sul piano dell'esperienza giuridica, si può cogliere la struttura circolare (e drammatica) che lega diritto, processo e giudizio.

⁴⁹ F. Carnelutti, 1961, 255-256.

⁵⁰ F. Carnelutti, 1951b, 201, 207, 212.

⁵¹ F. Carnelutti, 1963, 379.

⁵² G. Tracuzzi, 2023, 88.

⁵³ Ivi, 90.

Tra diritto e giudizio, e con in mezzo il processo, intercorre infatti un rapporto circolare⁵⁴ – ma non per questo perfetto –, essenziale per il farsi della giustizia.

In questo rapporto circolare, in questo circuito, l'uno (*ius*) è funzionale all'altro (*iudicium*), in quanto l'uno (*iudicium*) permette di reificare (*secundum legem*) le possibilità della giustizia: ciò che è giusto (*ius*)⁵⁵.

Ebbene, se il *diritto* si contraddistingue anzitutto per la sua *potenza unitiva*⁵⁶, in quanto, in Carnelutti, esso è strumento che permette alle parti – contraddistinte da interessi spesso confliggenti o parzialmente incompatibili – di non disgregarsi e invece unirsi, si comprende bene in che termini il *processo* e il *giudizio* costituiscono il punto di più alta manifestazione di questa *potenza unitiva*.

«*Judicium* ha, come *ius*, la radice di *iungere*. Una stessa analogia si sorprende in *lex* come in *logos*, da *legein*. Non conosco nella vergine foresta del linguaggio, un recesso più profondo di questo, dove, nel segno della congiunzione, s'adunano lo *ius* e la *lex*, il giudizio e il pensiero»⁵⁷.

Il processo, come pure il giudizio, pertanto conserva e secerne *potenza unitiva* (che altro non è che capacità *trasformativa*) in quanto include lì dove esclude, restituisce lì dove è sottratto, compone (e pacifica) ciò che confligge e, perfino, separa ciò che, in quanto prossimo, potrebbe favorire l'ingiusto.

Nel processo è perciò insito un movimento *trasformativo* che, attraverso il giudizio, si cristallizza. Prende corpo e permette al giusto, incorporato nel codice del diritto (che non è solo *ratio* ma anche *auctoritas*) di avere presa sulla realtà.

Il processo e con esso, al culmine di esso, il giudizio, pacifica, riconcilia, armonizza – in altre parole *unisce* – secondo legge, le differenze che, altrimenti fluttuanti e centrifughe, non potrebbero convivere nel piccolo spicchio di società da cui la lite prende avvio.

È in questo senso, dunque, che il diritto, e più ancora il processo e il giudizio costituiscono «la funzione del meccanismo [del diritto] all'epilogo del suo moto»⁵⁸. Essi hanno *potenza unitiva* e *trasformativa*, in quanto favoriscono – a partire dalla risoluzione della singola controversia – la compresenza «pacificata» di una pluralità di soggetti potenzialmente concorrenti e antagonisti entro la medesima società.

Se si volesse brevemente riassumere quanto sinora detto attorno al *ruolo* del *processo* e del *giudizio* rispetto al *diritto*, si potrebbe dire che in Carnelutti *processo* e *giudizio* ipostatizzano il *diritto*.

⁵⁴ G. Ferri, 19/2021, 18.

⁵⁵ «Il *iudicium* non è, insieme, la cellula del diritto e la cellula del pensiero? Pensare non vuol dire, dopo tutto, altro che giudicare», F. Carnelutti, 1951b, 201.

⁵⁶ «La volontà è veramente la materia prima del diritto», F. Carnelutti, 1939, 48. Infatti, il diritto, veduto nel suo insieme, non è che un tessuto di comandi e di obbedienze. Compito della scienza è cogliere i principii che stanno alla base del comando. Per il C., osserva poi Viola, lo scopo del diritto consiste nello sviluppare la sua *potenza unitiva*, cioè è quello di unire le parti, componendone gli interessi. F. Viola, 1967, 46.

⁵⁷ F. Carnelutti, 1947, 112.

⁵⁸ F. Carnelutti, 1943b, 85.

Attribuiscono al diritto, o, meglio, al *fine* del diritto, realtà concreta. Processo e giudizio, *unendo* ciò che è diviso, pacificando ciò che è controverso, ristabiliscono l'ordine sotto il segno della *giustizia*.

E invero, se per chiarire questo aspetto non fossero sufficienti i riferimenti finora richiamati, vale la pena tenere conto di altre intuizioni rese da Carnelutti sul punto.

Nel suo *La morte del diritto*, Carnelutti lascia comprendere che, per quanto possa apparire un paradosso, la *massima vitalità* del diritto si manifesta proprio nel momento in cui esso sembra *consumarsi* nel giudizio. È lì che il diritto si «espone», per dirla in termini heideggeriani, alla sua *verità più radicale*: quella del concreto.

Per un verso – dal punto di vista interno alla lite⁵⁹ – il giudizio e il processo hanno il potere di vertere in «*unum* il passato e il futuro». Reimmergono il passato «nella realtà (intiera, come esistenza e come possibilità), donde era stato estratto, o astratto, per poterlo osservare»⁶⁰.

Per un altro – dal punto di vista esterno alla lite – il giudizio e il processo, permettono di superare il piano astratto della regola e renderla operativa: «il giudizio perciò supera la regola, che è e non può non essere astratta; e include, nel superarla, l'eccezione; questo del reintegrare la parte nel tutto, è il suo carattere universale»⁶¹.

Ma non è tutto. Il *luogo* del processo e il *momento* del giudizio costituiscono anche un banco di prova per valutare l'efficacia della legge rispetto al fatto concreto, ma anche per verificare la *bontà* della norma rispetto al principio di giustizia in essa sotteso.

Il giudice che decide sul caso di specie è allo stesso tempo *giudice delle parti* e, indirettamente, *giudice del legislatore*.

Chiarissime le parole di Carnelutti sul punto: «il giudizio intorno all'efficacia del fatto giuridico implica quello intorno alla giustizia della norma, e il giudice è insieme, più o meno consapevolmente, giudice delle parti e giudice del legislatore»⁶².

E dunque, il discorso finora tratteggiato, mette in luce la postura che, nella prospettiva di Carnelutti, il processo e il giudizio assumerebbero rispetto al diritto. Tanto il giudizio, quanto il processo, in modo intrecciato ma anche autonomo, sono dotati di *potenza unitiva*. Essi costituiscono il punto di massima espressione della funzione e del fine del diritto (realizzare il giusto) e, più in generale, rappresentano, come non ha

⁵⁹ Carnelutti riserva il concetto di lite ai conflitti di interessi che già prima dell'intervento del giudice sono stati regolati dal diritto, e che quindi prevedono un conflitto tra due applicazioni della norma e perciò tra due opinioni o tra due modi di condotta dei soggetti del rapporto giuridico. In questo senso la lite si può definire come «un conflitto di interessi regolato dal diritto». Si veda F. Carnelutti, 1920-1925, e poi il commento di P. Calamandrei, 1930-2019.

⁶⁰ F. Carnelutti, 1953, 178. Al riguardo particolarmente suggestive e efficaci le parole di Calamandrei in commento all'idea di *lite* in Carnelutti: «Aiutandoci un po' con la fantasia» possiamo concepire «il processo come un congegno attraverso il quale il giudice riesce a far convergere un fascio di luce su fatti fino a quel momento immersi nell'ombra»; un congegno che gli consente di decidere, e dapprima vedere, su «rapporti giuridici fino a quel momento incerti». P. Calamandrei, 1930-2019, 1/22-89/98, 2019.

⁶¹ F. Carnelutti, 1953, 178.

⁶² F. Carnelutti, 1940, 400.

mancato di rilevare Lo Giudice «una chiave di accesso privilegiata per la comprensione dell’esperienza giuridica»⁶³.

4. Conclusioni

Su Francesco Carnelutti si è scritto e si continua a scrivere molto. Fine giurista, umanista e filosofo, oltre ad essere un intellettuale che ha lasciato un segno ineludibile nel mondo del diritto, Carnelutti si è distinto anche per il suo modo di interpretare, in chiave per certi versi inedita e lontana da un rigido dogmatismo, il rapporto tra l’esperienza giuridica e le altre dimensioni della vita: dalla sfera artistica ai metodi di insegnamento del sapere giuridico, fino al delicato e cruciale nodo tra diritto e morale

La sua lettura del fenomeno giuridico, non a caso, ha stimolato – sia nel suo tempo che nel nostro – dibattiti fecondi e densi. Non si contano le opere che analizzano il suo contributo al dibattito giuridico e filosofico, così come quelle che tentano di esplorare l’uomo, i suoi rapporti intellettuali e le sue vivaci controversie con altri illustri giuristi dell’epoca.

Tornare oggi a riflettere sul pensiero di Carnelutti significa, dunque, accettare la sfida di una riflessione che non offre facili soluzioni, ma che invita a confrontarsi con la complessità del reale, con le tensioni *drammatiche* che abitano ogni decisione giuridica e con la dimensione profondamente umana del diritto.

Carnelutti, con le sue riflessioni attorno al giudizio e al processo, ci sollecita a riconoscere nel diritto uno spazio drammatico e insieme trasformativo, in cui si misura la tensione tra la fallibilità dell’uomo (su tutti il giudice) e l’aspirazione alla giustizia.

Riflettere sul giudizio giuridico come atto drammatico, esplorarne la funzione trasformativa, che si innesca a partire dal processo, e coglierne infine la portata *unitiva*, consente di riscoprire una visione del diritto profondamente concreta: un diritto che, lungi dall’essere ridotto a mera tecnica o sillogismo, si rivela essere esercizio di comprensione del reale.

Il giudizio, allora, non arriva solo alla conclusione di un processo, ma è piuttosto uno spazio in cui diritto e vita si incontrano, si scontrano e, talvolta, si riconciliano, dando abbrivio al destino, ontologicamente incerto, della giustizia.

Per via dell’intima interdipendenza tra fenomeno giuridico e realtà sociale, Carnelutti sviluppa l’idea che il processo e il giudizio non si esauriscano nella sentenza del giudice. Vi è, nel suo pensiero, un legame profondo tra giudizio, processo e ordine sociale: dapprima, essi pacificano la controversia portata all’attenzione del giudice; e poi, attraverso questa pacificazione, contribuiscono a rafforzare nella società la possibilità stessa di una convivenza regolata dal diritto

⁶³ A. Lo Giudice, 2023, 16.

Nella sua lettura, la sentenza mediante la quale il giudice risolve il singolo conflitto – assegnando diritti e doveri, individuando responsabilità, quantificando un danno, o perfino revisionando una pena – non si limita a stabilire una verità giuridica, aggiungendo la certezza che *manca* tra le parti⁶⁴, ma segna anche un confine con i meccanismi mimetici dell’antagonismo, sia nella sua dimensione privata, che nella sua possibile trasposizione collettiva.

Afferma Carnelutti: dietro l’interesse a raggiungere «la composizione dei conflitti individuali» vi è l’interesse a proteggere «l’interesse collettivo»; «cioè l’interesse che ogni consociazione ha» nel «mantenere la pacifica convivenza sociale dei suoi componenti» e «assicurare tra i medesimi la composizione di quei conflitti di interessi, che possono sorgere tra loro in conseguenza della insufficienza dei beni naturali a soddisfare ugualmente i bisogni di tutti i consociati». In questo senso, il processo *civile*, per Carnelutti, si chiamerebbe così, in quanto offrendo «agli uomini un mezzo diverso dalla guerra per risolvere tra di loro i conflitti di interessi, instaura la civiltà: finché è *lupus* l’uomo non è *civis*».

Lo stesso, ma con dinamiche diverse, si rintraccia nella sua concezione del processo *penale*. Credere «che nel processo penale l’unico ufficio del giudice sia quello di conoscere se un reato è stato commesso e quindi dare una certa dose di sofferenza da infliggere al colpevole, è un errore». Piuttosto, l’ufficio del giudice consiste nel segnare un confine che «corre sul dislivello tra il male ed il bene: il diritto penale tende a impedire agli uomini di farsi del male». Infatti, accertare il reato e la sua gravità è solo un *mezzo*, non un *fine*. Il fine è la lotta, osserva Carnelutti, nella società, «contro il male». «Guai al giudice che ignora questo suo compito, anzi questa sua missione!»⁶⁵.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AMAYA NAVARRO, Amalia, 2022, «Virtù e ragionamento giuridico». In *Ars Interpretandi: Journal of Legal Hermeneutics*, n. 1.

BOBBIO Norberto, 1955, *Studi sulla teoria generale del diritto*. Giappichelli, Torino.

BOBBIO Norberto, 1979, *Il problema della guerra e le vie della pace*. Il Mulino, Bologna.

⁶⁴ F. Carnelutti, 1954, 97: «accertando l’esistenza di un obbligo o di un diritto e pure condannando ad adempiere l’obbligo o a rispettare il diritto, il giudice però non aggiunge nulla a ciò che esisteva prima, se non la certezza».

⁶⁵ Le citazioni si riferiscono a F. Carnelutti, 1944-1946, 1/2-15/16.

CALAMANDREI Piero, 1954, *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell'Università nazionale del Messico*. Cedam, Padova.

CALAMANDREI Piero, 2019, «Il concetto di “Lite” nel pensiero di Francesco Carnelutti» [1930]. In *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti. Roma Tre University Press, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1920-25, *Lezioni di diritto processuale civile*, voll. I-IV. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1923, «I giuristi e la filosofia». In *Riv. int. fil. dir.*

CARNELUTTI Francesco, 1939, «Diritto naturale?». In *Nuova antologia*, fasc. 1624, vol. 406.

CARNELUTTI Francesco, 1940, *Teoria generale del diritto*. Il Foro Italiano, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1943a, *Introduzione allo studio del diritto*. Il Foro Italiano, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1943b, «La certezza del diritto». In *Riv. dir. proc.*

CARNELUTTI Francesco, 1944-46, «La lotta del diritto contro il male». In *Il Foro Italiano*, 1944-Vol. 69, Parte quarta: monografie e varietà.

CARNELUTTI Francesco, 1945, «Morale e diritto». In Id., *La crisi dei valori*. Partenia, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1947, «Di là dal diritto». In *Riv. it. Scienze giur.*

CARNELUTTI Francesco, 1949, «Esistenzialismo giuridico». In *Il Foro Italiano*, Vol. 72, Parte quarta: monografie e varietà.

CARNELUTTI Francesco, 1949, «Jus iungit». In *Riv. dir. proc.*

CARNELUTTI Francesco, 1951a, *Teoria generale del diritto*. Terza edizione emendata ed ampliata. Il Foro Italiano, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1951b, «Matematica e diritto». In *Riv. dir. proc.*

CARNELUTTI Francesco, 1953, «La morte del diritto». In Id., *La crisi del diritto*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1954, *Come si fa un processo*. ERI, Torino.

CARNELUTTI Francesco, 1955, «Dubbi della povera gente». In *Arte Figurativa e Arte Astratta - Quaderni di San Giorgio*. Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI Francesco, 1958, «Arte del diritto». In *Enc. dir.*, vol. III. Giuffrè. Milano.

CARNELUTTI, Francesco, 1961a, «Le fondazioni della scienza del diritto». In *Id.*, *Discorsi intorno al diritto*, vol. III. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1961b, *Vita di avvocato*. ERI, Torino.

CARNELUTTI Francesco, 1962, «Diritto e parola». In *Riv. dir. civ.*

CARNELUTTI Francesco, 1959, *Tempo perso*. Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI, Francesco, 1963, *Tempo perso*. Sansoni, Firenze.

FERRARI Vincenzo, 2016, «Fatti e parole nella giurisprudenza». In *Il Foro Italiano*, vol. 139, no. 11.

FERRI Giordano, 2021, «Una lezione uruguaiana di Francesco Carnelutti. La sintesi del suo pensiero». In *Historia et lus*, n. 19, 7.

LO GIUDICE Alessio, 2019, «Sulla crisi del giudizio politico». In *TCRS*, n. 1.

LO GIUDICE Alessio, 2019, «Giudizio. Lo scarto tra intelletto e volontà». In *Dimensioni del diritto*, a cura di Alberto Andronico, Tommaso Greco, Fabio Macioce. Giappichelli, Torino.

LO GIUDICE Alessio, 2023, *Il dramma del giudizio*. Mimesis, Milano.

LO GIUDICE Alessio, 2024, «Manifestazioni della fiducia nell'esperienza del giudizio giuridico». In *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 4.

LO GIUDICE Alessio, 2025, *El Drama del juicio*. Palestra Editores, Lima.

MENKE Christoph, 2022, *Diritto e violenza*. Castelvechi, Roma.

MICHELON Claudio, 2010, «Practical Wisdom in Legal Decision-Making». In *Working Papers, University of Edinburgh*, n. 13.

PASTORE Baldassare, 2023, «La giustizia e l'arte del diritto». In *L'Ircocervo*, 22.

MORAVIA Alberto, 1982, 1934. Bompiani, Milano.

TRACUZZI Gianluca, 2015, *Per Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla scomparsa*. Cedam, Padova.

TRACUZZI Gianluca, 2019, *La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti*. Cedam, Padova.

TRACUZZI Gianluca, 2023, «La strada di Francesco Carnelutti. Nota introduttiva». In *L'Ircocervo*, 22.

TRACUZZI Gianluca, 2023, *Narrazioni del diritto*. Cacucci Editore, Bari.

VIOLA Francesco, 1967, «Metodologia, teoria ed ideologia del diritto in F. Carnelutti». In *Rivista di diritto processuale* Anno XXII, n. 1.

WRÓBLEWSKI Jerzy, 1989, *Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale*. In *L'analisi del ragionamento giuridico*, a cura di Riccardo Guastini e Paolo Comanducci. Il vol. Giappichelli, Torino.